



Assessorato finanze, attività produttive, artigianato e politiche del lavoro
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile
Assessorato opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio
Gestione demanio idrico

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 52 DELLA LEGGE REGIONALE N. 13, AL SIG. FLAVIO PETITJACQUES DI OYACE E ALL'IMPRESA "DEVAL S.P.A." DI AOSTA RISPETTIVAMENTE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO CON CENTRALE DI PRODUZIONE IN LOC. GALLIAN NEL COMUNE DI OYACE E PER LA POSA DI UN GRUPPO DI MISURA DELL'ENERGIA FACENTE PARTE DELLA LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE IN BASSA TENSIONE DELL'IMPIANTO STESSO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE SUPPLETIVO AL DISCIPLINARE PROTOCOLLO 8999/DDS DEL 6 MAGGIO 2016.

**Il Dirigente della Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili
e mobilità sostenibile**
Il Dirigente della Struttura gestione demanio idrico

Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), ed in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

considerato che in data 11 maggio 2018 il Sig. Flavio Petitjacques, Codice Fiscale PTTFLV76P30A326Q, ha presentato una richiesta di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione dalle risorgive ubicate in loc. Plan Praz e centrale di produzione in loc. Gallian nel Comune di Oyace, comprendente la realizzazione della linea elettrica, in bassa tensione, di connessione dell'impianto stesso alla rete di distribuzione;

considerato che con nota prot. n. 5060 in data 25 maggio 2018 è stato comunicato al proponente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007 e contestualmente è stato chiesto al proponente stesso di trasmettere ai soggetti interessati l'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del DPR 327/2001;

dato atto che con nota prot. n. 5102 in data 29 maggio 2018 è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015 per l'esame della richiesta di cui sopra;

considerato che con nota prot. n. 5150 in data 31 maggio 2018 è stato reso noto anche al Consorzio di miglioramento fondiario "Mont Morion" e alla "Società idroelettrica Tornalla S.r.l." di Oyace, in qualità di soggetti proprietari di impianti interferenti con l'intervento, dell'avvio del procedimento e della data della riunione della Conferenza di servizi sopra richiamati;

richiamato il decreto del Presidente della Regione n. 188 in data 12 maggio 2016, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 551 in data 29 aprile 2016, è stato concesso al signor Flavio PETITJACQUES, di Bionaz, di derivare dalle risorgive ubicate in località Plan Praz, in comune di Oyace, a circa quota 1477 m s.l.m., moduli massimi 1,00 e medi annui 0,5167 d'acqua per la produzione, sul salto di m 98,60, della potenza nominale media annua di kW 49,95, nella centrale ubicata in località Gallian del comune di Oyace, a variante della subconcessione originariamente assentita con il decreto del Presidente della Regione 272/2012;

considerato che l'esercizio della suddetta derivazione è subordinato all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare protocollo n. 8999/DDS del 6 maggio 2016, approvato con la predetta deliberazione della Giunta regionale 551/2016;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 15 giugno 2018, nel quale è stato dato atto che i lavori della Conferenza stessa sono stati sospesi in attesa delle integrazioni richieste al proponente, nonché, relativamente al posizionamento della pista di accesso alla centrale di produzione, dell'adeguamento del progetto secondo le prescrizioni riportate dalla DGR 1696/2016 relativa all'approvazione del progetto in deroga all'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP, o, in alternativa, della rettifica della deliberazione medesima;

preso atto delle note pervenute successivamente alla Conferenza di servizi:

- prot. n. 13610 in data 15 giugno 2018 con la quale la Struttura forestazione e sentieristica ha espresso un parere favorevole condizionato all'esecuzione delle opere;
- prot. n. 2293 in data 9 luglio 2018 con la quale il Comune di Oyace ha dato l'assenso all'attraversamento ed alla percorrenza delle strade comunali rimandando la formalizzazione del disciplinare di occupazione di suolo pubblico successivamente al rilascio dell'autorizzazione unica da parte dell'Amministrazione regionale;

preso atto che in data 23 agosto 2018 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1155 in data 1° settembre 2018 recante: "Preso atto delle determinazioni della conferenza dei servizi del 22 agosto 2018, relativa alla revisione parziale delle determinazioni della conferenza dei servizi del 3 novembre 2016 - recepite con dgr 1696/2016 – per il rilascio alla deroga al PTP, comportanti l'assenso al nuovo tracciato della pista di accesso alla centralina in località Gallian di Oyace e la conferma della validità della deroga stessa";

dato atto che con nota prot. n. 7284 in data 17 settembre 2018 è stata riconvocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015, per proseguire l'esame della richiesta di autorizzazione;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 27 settembre 2018, nel quale è stato dato atto della complessiva valutazione positiva del progetto, subordinando la concessione dell'autorizzazione alla scadenza dei termini per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla valutazione delle medesime;

considerato che con nota in data 23 novembre 2018 il proponente ha fornito riscontro dell'avvenuta ricezione dell'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte di tutti i soggetti interessati;

preso atto delle osservazioni presentate con note in data 13 e 30 novembre 2018, con la quale i Sig. Maurizio Bredy, Dario e Vilma Vaudan, Fabrizio Ernesto Chenal, e Egidio, Valter e Ives Jordaney, proprietari di alcune aree interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, hanno formulato istanza di accesso agli atti relativi al procedimento non pubblicati sul sito regionale e inoltre;

- si sono riservati ogni valutazione ed eventuale contestazione circa la correttezza dell'iter procedurale, con riferimento all'omessa comunicazione di avvio del procedimento precedentemente all'indizione della Conferenza di servizi e all'applicabilità della procedura di autorizzazione unica ai sensi della l.r. 13/2015 conseguentemente il requisito di pubblica utilità dell'opera, in relazione alle caratteristiche dell'impianto;

- dichiarato di non accettare la determinazione e l'offerta dell'indennità provvisoria;

considerato che con note prot. n. 10781 in data 10 dicembre 2018, prot. n. 10844 in data 12 dicembre 2018, prot. n. 10845 in data 12 dicembre 2018, prot. n. 10876 in data 13 dicembre 2018 e prot. n. 10880 in data 13 dicembre 2018, è stato reso noto ai soggetti sopra richiamati l'accoglimento della richiesta di accesso agli atti del procedimento;

dato atto che con note prot. n. 10050 in data 21 novembre 2018, prot. n. 10471 in data 29 novembre 2018, prot. n. 10611 in data 4 dicembre 2018 e prot. n. 10700, in data 6 dicembre 2018, le osservazioni sopra richiamate sono state trasmesse alla Struttura espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco per le considerazioni di competenza;

preso atto della nota prot. n. 14350 in data 12 dicembre 2018, con la quale la Struttura espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco:

- ha comunicato di ritenere che sia stata fornita la concreta possibilità ai soggetti interessati di formulare le osservazioni e pertanto garantito il diritto di partecipazione prima della conclusione del procedimento concernente il rilascio dell'autorizzazione unica;
- ha specificato che l'indennità provvisoria sarà determinata solamente a seguito del rilascio della autorizzazione unica;

dato atto che con nota prot. n. 10902, in data 14 dicembre 2018, sono state trasmesse ai soggetti interessati le considerazioni di competenza della Struttura espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco ed è stato evidenziato che:

- l'applicazione del procedimento unico anche per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie individuate dalla tabella A del d.lgs. 387/2003 e pertanto all'impianto in oggetto, è prevista ai punti 11.1 e 11.4 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del la d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;
- la comunicazione di avvio del procedimento è stata trasmessa dal proponente entro la fine di ottobre 2018, e che pertanto sia stata fornita la concreta possibilità di raccogliere le informazioni necessarie per la formulazione delle osservazioni;
- al fine di consentire la più ampia partecipazione all'iter autorizzativo delle parti in causa e consentire di prendere visione ed esaminare tutti i documenti che attengono al procedimento, è stato ritenuto di concedere altri 15 gg. di tempo per la presentazione di ulteriori considerazioni;

preso atto che con nota del 28 dicembre 2018 il Sig. Maurizio Bredy ha presentato delle nuove osservazioni e, fatte le debite premesse, ha comunicato:

- di ritenere che la mancata comunicazione ai soggetti interessati di avvio del procedimento non abbia concesso il diritto alla effettiva e democratica partecipazione al procedimento amministrativo;
- di ritenere inapplicabili le norme previste per la dichiarazione di pubblica utilità, stante la potenza nominale dell'impianto in oggetto inferiore alle soglie previste dalla Tabella A del D.lgs. 387/2003;

- di ritenere decaduto il diritto di subconcessione di derivazione d'acqua per la violazione degli obblighi previsti dal relativo disciplinare, e conseguentemente inammissibile la richiesta di autorizzazione unica;
- che nell'ipotesi di mancato accoglimento delle superiori considerazioni e con salvezza e contestazione in merito, ha chiesto di disporre la realizzazione del dissabbiatore e della vasca di carico in zona diversa rispetto a quella prevista in progetto in modo da non arrecare irrimediabile pregiudizio all'esistente fabbricato insistente sulle particelle n. 289 e n. 292 del Foglio n. 3 del Comune di Oyace;

preso atto delle nuove ulteriori osservazioni, con nota prot. n. 882 in data 24 gennaio 2019, è stata nuovamente convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015 alla quale sono stati invitati anche i soggetti proprietari delle aree interessate dalla costruzione dell'impianto;

preso atto della nota in data 8 febbraio 2019 con la quale il Sig. Bredy Maurizio ha comunicato di aver ricevuto da parte del proponente una bozza di variante del progetto concernente lo spostamento della vasca di carico ed ha chiesto di rinviare la trattazione del progetto in una prossima Conferenza di servizi;

considerato che con nota prot. n. 1303, in data 12 febbraio 2019, è stato comunicato al Sig. Bredy Maurizio che nel corso della riunione della Conferenza di servizi, non rinviabile, sarà esaminata la proposta di variante presentata dal Sig. Flavio Petitjacques in accoglimento delle osservazioni presentate sulla base degli elaborati disponibili; nel caso la documentazione presentata non fosse ritenuta sufficiente potrà essere convocata una successiva riunione;

preso atto che la nuova soluzione progettuale, proposta al fine di accogliere le osservazioni di alcuni soggetti interessati dalla procedura espropriativa, prevede:

- la demolizione della vasca di carico esistente ad uso irriguo e utilizzata dal Consorzio di Miglioramento fondiario e la realizzazione di una nuova vasca di carico in couso (uso idroelettrico/irriguo) sul medesimo sedime, non arrecando pregiudizio al fabbricato esistente di proprietà del Sig. Maurizio Bredy;
- lo spostamento più a monte della pista di accesso alla vasca, su un terreno nella disponibilità del proponente;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 13 febbraio 2019, nel quale è stato sospeso il procedimento in attesa della predisposizione del progetto definitivo relativamente alla nuova soluzione progettuale;

preso atto che in data 6 maggio 2019 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, comprendente anche l'accordo con il Sig. Maurizio Bredy per l'acquisizione della disponibilità dell'area sulla quale sarà realizzata la vasca di carico;

dato atto che con nota prot. n. 3842 in data 6 maggio 2019 è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015, per proseguire l'esame della richiesta di autorizzazione;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 23 maggio 2019, nel quale è stato dato atto della complessiva valutazione positiva del progetto, subordinando la concessione dell'autorizzazione alla presentazione delle integrazioni richieste;

preso atto delle note pervenute successivamente alla Conferenza di servizi:

- prot. n. 4193 in data 23 maggio 2019 con la quale la Struttura biodiversità e aree protette ha confermato il parere condizionato espresso con nota del 13 giugno 2018, prot. n. 13434;
- prot. n. 3708 in data 23 maggio 2019 con la quale la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, ha autorizzato, con condizioni, la realizzazione delle opere;

preso atto che in data 28 giugno 2019 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

preso atto che la linea elettrica, in bassa tensione, di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione è parte integrante della richiesta di autorizzazione unica di cui all'oggetto e sarà costituita:

- da una linea interrata, di lunghezza pari a circa 45 metri, dalla centrale di produzione al palo denominato "Berriot" facente parte della linea esistente n. 526, costruita ed esercita dal Sig. Flavio Petitjacques di Oyace;
- da un gruppo di misura dell'energia elettrica proveniente dalla linea soprarichiamata, sistemato all'interno di un armadio in resina in corrispondenza del palo denominato "Berriot", installati dalla Società "Deval S.p.a." di Aosta;

dato atto che l'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere ed è funzionale all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree del Comune di Oyace indicate nell'elaborato allegato al progetto – TAV. 2 "Piano particellare descrittivo, elenco ditte oggetto di procedura espropriativa";

considerato che l'Impresa proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle restanti aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

dato atto che, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

considerato che l'autorizzazione unica deve comprendere l'obbligo all'esecuzione di misure di recupero ambientale a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto, e che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, tale obbligo deve essere assistito da apposita cauzione a favore del Comune territorialmente competente;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

richiamata la nota in data 30 aprile 2019, acquisita al protocollo regionale con il numero 5376/DDS del 6 maggio 2019, con la quale il signor Flavio PETITJACQUES ha chiesto di modificare il disciplinare alle cui condizioni è subordinato l'esercizio della derivazione

assentita con decreto del Presidente della Regione 188/2016, al fine di adeguarlo all'effettiva descrizione delle opere riportata nel progetto esaminato nel corso del procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione unica per l'esercizio e la gestione dell'impianto idroelettrico di che trattasi;

considerato che, in base alle verifiche effettuate dall'Ufficio gestione demanio idrico della Regione ed in relazione alle risultanze delle riunioni della Conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico in argomento, nulla-osta all'accoglimento della predetta richiesta;

visto il punto 12.18 della deliberazione della Giunta regionale n. 1853 del 28 dicembre 2017 in base al quale sono riservati alla Giunta stessa gli atti integrativi e modificativi dei propri atti con l'eccezione delle correzioni di meri errori materiali ovvero di modificazioni che non comportino valutazioni discrezionali, come nel caso dell'adeguamento del disciplinare di concessione di cui al presente atto;

ritenuto opportuno, quindi, procedere alla modifica degli articoli 4 (recante: "Luogo e modo di presa, utilizzo e restituzione dell'acqua") e 8 (recante: "Termini") del disciplinare protocollo 8999/DDS del 6 maggio 2016, al fine di adeguarlo alla richiesta del concessionario;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante "Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018 ";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 in data 6 settembre 2018, recante il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sottoscritti;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

DECIDONO

1. di rilasciare al Sig. Flavio Petitjacques di Oyace, Codice Fiscale PTTFLV76P30A326Q, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione dalle risorgive ubicate in loc. Plan Praz e centrale di produzione in loc. Gallian nel Comune di Oyace (per la produzione di energia idroelettrica, sul salto di metri 98,60, della potenza nominale media annua di kW 49,95), comprendente la linea elettrica di connessione dell'impianto stesso alla rete di distribuzione sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi nella riunione del 23 maggio 2019;

2. di rilasciare alla Società “Deval S.p.a.” di Aosta, secondo quanto previsto dal punto 7 del d.m. 10 settembre 2010, l’autorizzazione per la posa di un gruppo di misura dell’energia proveniente dalla linea elettrica di connessione dell’impianto di cui al punto 1., all’interno di un armadio in resina in adiacenza al palo denominato “Berriot”;
3. di dichiarare l’impianto idroelettrico e le opere ad esso strettamente connesse di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003 e di apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree del Comune di Oyace indicate nell’elaborato allegato al progetto – TAV. 2 “Piano particellare descrittivo, elenco ditte oggetto di procedura espropriativa”;
4. di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel decreto del Presidente della Regione 188/2016;
 - c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
 - relativamente alla centrale di produzione, l’isolamento acustico standardizzato di facciata dovrà essere di 33dBA; a lavori ultimati sarà opportuno verificare il rispetto di tali limiti;
 - dovrà essere eseguito un controllo puntuale e periodico dei mezzi di movimentazione inerti per evitare immissioni accidentali di inquinanti (in particolare idrocarburi) all’interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei; la regolare effettuazione dei suddetti controlli dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di sicurezza interna dei cantieri;
 - il soggetto autorizzato dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni diffuse delle polveri, in particolare nelle operazioni di demolizione, movimentazione, scarico e stoccaggio dei materiali, e provvedere all’umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
 - gli sbancamenti per la posa delle condotte e dei cavidotti e quelli per la costruzione della centrale di produzione, dovranno essere accompagnati da sorveglianza archeologica da effettuarsi da parte di archeologi professionisti, compresa l’eventuale realizzazione di documentazione (grafica, fotografica e schedografica) delle stratigrafie esposte qualora ritenute di interesse;
 - le aree occupate dal cantiere, così come le superfici interessate dal passaggio dei mezzi, dovranno essere ridotte allo stretto indispensabile ed opportunamente segnalate e perimetrate; dovrà essere inoltre garantito il passaggio lungo la rete escursionistica presente in zona assicurando la corretta informazione al pubblico e concordando con i tecnici del servizio sentieristica le modalità esecutive in relazione ad eventuali sospensioni temporanee della percorribilità, anche per quanto concerne l’aggiornamento del geo portale dei sentieri;

- il materiale di risulta dovrà essere adeguatamente reimpiegato in loco e sistemato in modo da non costituire danno di natura idrogeologica, l'eventuale materiale in eccesso dovrà essere smaltito in ottemperanza alla normativa vigente in materia di rifiuti;
- al termine dei lavori i terreni interessati dovranno essere convenientemente raccordati quelli limitrofi, livellati e inerbiti con specie autoctone e armonizzate con l'ambiente circostante;
- il livellamento del materiale riportato in corrispondenza della centrale di produzione non segua un'unica livelletta, troppo lineare, bensì riproponga la morfologia attuale del sito e sia raccordato dolcemente con il pendio esistente, a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;
- l'inerbimento, a completamento degli interventi, sia particolarmente curato, dia garanzia di attecchimento e sia mantenuto nel tempo;
- l'assenso da parte del Comune di Oyace per l'attraversamento e la percorrenza delle strade comunali di Condemine (attraversamento nei pressi dell'incrocio con la strada regionale, del Berio (percorrenza cavidotto di consegna) e di Grenier (percorrenza nei pressi dell'incrocio con la strada regionale) dovrà essere formalizzato con apposito disciplinare di occupazione di suolo pubblico;
- dovrà essere sempre garantita la funzionalità idraulica dei canali irrigui; eventuali danneggiamenti nel corso dei lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico dovranno essere immediatamente ripristinati al fine di garantire l'approvvigionamento idrico del Consorzio di miglioramento fondiario utilizzatore;
- il ripristino dei luoghi (interramento della condotta, realizzazione della nuova vasca di carico e smantellamento delle opere esistenti) dovrà essere accurato, evitando di portare in affioramento materiale ciottoloso, garantendo una buona copertura di terreno fertile in coerenza pedogenetica con i settori circostanti (buoni prati irrigui) al fine di ridurre l'impatto dell'intervento sulle funzioni del suolo; il ripristino a verde dovrà essere coerente con la vegetazione di tipo erbaceo dei prati irrigui falciabili, in un'ottica di corretto pedo restauro;
- dovrà essere posta la massima cura nelle modalità di scotico e conservazione del materiale, al fine di non disperdere inutilmente il contenuto di sostanza organica in esso presente;
- relativamente alle interferenze delle opere con la strada regionale n. 28 di Bionaz:
 1. l'esecutore dell'intervento dovrà inoltrare domanda di concessione così come previsto dalla Legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali), come modificata dalla Legge regionale 21 luglio 2016, n. 11, del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 30.04.1992 n. 285), del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 16.12.1992 n. 495);
 2. i lavori che interessano la sede stradale dovranno terminare entro il 30 ottobre e potranno essere ripresi solo dopo la sospensione invernale il 15

marzo; durante l'esecuzione dell'intervento dovrà essere predisposta opportuna segnaletica stradale; qualora fosse necessario, il soggetto autorizzato dovrà presentare, con almeno 15 giorni di preavviso, una specifica domanda per l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri;

3. la concessione verrà rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario che non potrà, in nessun modo, di fronte a terzi, invocare a suo discarico né il provvedimento autorizzativo né l'avvenuta osservanza delle norme prescritte; sarà quindi da ritenersi sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi domanda di danni per inconvenienti o sinistri che dovessero derivare in dipendenza della concessione;
4. la percorrenza della strada regionale, dalla progressiva km 14+000 alla progressiva km 14+040, dovrà essere realizzata con opportuna attrezzatura (taglia-asfalto), onde contenere la larghezza della sezione di scavo; il materiale di risulta dovrà essere allontanato contestualmente alle operazioni di realizzazione dello scavo; la tubazione dovrà essere posata a profondità non inferiore a un metro rispetto al manto stradale (art. 66 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e dovrà essere identificabile mediante l'apposita georete;
5. il riempimento della trincea di scavo, livellato ad una quota inferiore di cm. 11 rispetto al piano viabile, dovrà essere eseguito con misto granulare stabilizzato premiscelato con 100 kg/m^3 di cemento Portland tipo 325 e con 75 kg/m^3 di filler – con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm^2 ; inoltre, si dovrà provvedere alla successiva e tempestiva stesa di conglomerato bituminoso (tappetone), sino a raggiungere la preesistente quota del piano viabile, procedendo anche all'eventuale ricarico di avvallamenti che dovessero verificarsi prima della stesa del manto d'usura definitivo;
6. entro un mese dall'ultimazione dell'intervento, il soggetto autorizzato dovrà precedere con la definitiva stesa e cilindratura di uno strato di conglomerato bituminoso per manto d'usura (tappeto) dello spessore medio di mm 40 compressi; tale operazione dovrà essere realizzata solo previa fresatura (da eseguirsi fino alla profondità di cm 4); il manto d'usura dovrà avere un andamento regolare e dovrà essere opportunamente raccordato alla preesistente pavimentazione per una larghezza pari a metà carreggiata; il soggetto autorizzato dovrà quindi provvedere al ripristino della segnaletica stradale orizzontale presente sul settore stradale interessato dall'intervento;
7. relativamente alla percorrenza sotterranea da realizzare in fascia di rispetto della strada regionale, dalla progressiva km. 16+570 alla progressiva km 16+750, il concessionario si assumerà l'onere della pulizia giornaliera del materiale e dei detriti che dovessero riversarsi sulla carreggiata stradale; dovrà altresì provvedere ai ripristini di tutte le opere e di tutti i manufatti manomessi (banchine, cordoli e cunette comprese) che dovranno essere eseguiti a regola d'arte;

8. il concessionario si assumerà l'obbligo di demolire o modificare le opere concesionate, quando la loro esecuzione non risultasse conforme alle condizioni sopra richieste e specificate dovrà altresì sostenere le spese per la manutenzione in buono stato delle nuove opere oggetto della concessione, che dovrà essere assicurata per tutta la sua durata; si dovrà riconoscere all'Amministrazione concedente la facoltà d'eseguire direttamente a spese del concessionario quando non vi fosse provveduto entro il termine stabilito, senza che occorran formalità amministrative o giudiziarie; qualora per esigenze di viabilità l'Amministrazione regionale intendesse compiere lavori stradali, la cui esecuzione rendesse necessario modificare spostare o rimuovere le opere, gli eventuali oneri derivanti saranno a carico del concessionario (suoi successori od aventi causa);
 9. le caratteristiche della sagoma stradale e le sue pertinenze non dovranno subire alterazioni e la stabilità del corpo stradale dovrà essere garantita nel tempo; se nonostante tutte le cautele e le norme di legge adottate dovessero verificarsi cedimenti o deformazioni del corpo stradale, il concessionario sarà sempre ritenuto responsabile di qualsiasi danno e, su semplice richiesta dell'Amministrazione regionale, dovrà intervenire tempestivamente al ripristino della carreggiata stradale danneggiata per tutta la durata della concessione per gli interventi sulle strade comunali, che è di anni quindici a decorrere dalla data del rilascio della presente autorizzazione ed è rinnovabile annualmente senza richiesta, salvo revoca o rinuncia scritta;
 10. non dovranno essere realizzati nuovi pozzetti sulla sede della strada regionale n. 28 di Bionaz;
 11. l'Amministrazione regionale non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni e disagi derivanti dall'espletamento del servizio sgombero neve;
 12. relativamente alla pista di accesso alla vasca di carico dovrà essere richiesta apposita concessione per l'accesso carraio provvisorio di cantiere di metri 4,00, nonché per la realizzazione delle opere previste nella fascia di rispetto stradale; l'accesso carraio provvisorio dovrà essere provvisto di apposita pre-segnaletica stradale e dovrà essere protetto da new-jersey in c.a. sia a valle, sia a monte;
 - la recinzione di cantiere dovrà essere installata al piede della scarpata stradale e dovrà essere dotata di apposite protezioni in polietilene da applicare su eventuali spezzoni di ferro a sostegno della stessa;
 - durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le misure idonee a limitare al massimo le polveri provenienti dall'area cantiere, inoltre la strada regionale dovrà essere costantemente pulita da eventuali fanghi e detriti correlati con le attività previste dal cantiere;
- d. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione dell'energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, i soggetti autorizzati assumono la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla

- realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale e il Comune di Oyace da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
- e. relativamente alla realizzazione delle opere, l'autorizzazione ha durata quinquennale e, relativamente all'esercizio dell'impianto di cui al punto 1., ha durata pari a quella della subconcessione di derivazione d'acqua e pertanto fino al 12 agosto 2042;
 - f. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; i soggetti autorizzati dovranno inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile;
 - g. qualora il soggetto autorizzato di cui al punto 1. intendesse apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
 - h. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, il soggetto autorizzato di cui al punto 1. è tenuto a presentare apposita domanda alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione;
 - i. è fatto obbligo al soggetto autorizzato di cui al punto 1. di comunicare contestualmente al Comune di Oyace, alla Stazione forestale di Valpelline, alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, le date di inizio e di ultimazione dei lavori;
 - j. all'atto di avvio dei lavori il soggetto autorizzato di cui al punto 1. dovrà provvedere al versamento di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle opere di reinserimento o recupero ambientale, a favore del Comune di Oyace, secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, definita sulla base del piano di dismissione, e pertanto di valore pari a 2.500,00 euro;
 - k. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato di cui al punto 1. dovrà consegnare una copia cartacea del progetto esecutivo alla Stazione forestale di Valpelline;
 - l. prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori interessanti le aree indicate al punto 3., il soggetto autorizzato dovrà trasmettere alla Struttura espropriazioni, patrimonio e casa da gioco e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, il verbale di immissione in possesso di cui all'art. 24 del DPR 327/2001, dando pertanto esecuzione al decreto di esproprio; in allegato dovrà presentare la seguente documentazione:
 - copia del provvedimento di autorizzazione unica che attesti l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
 - riportare in planimetria nella tavola 5 "esplosi piano particellare grafico" la larghezza della fascia di rispetto delle varie servitù;
 - evidenziare in planimetria nella tavola 6 "occupazione catastale" le superfici dell'occupazione temporanea;

- i tipi di frazionamento approvati dall’Agenzia del Territorio nonché ove previsti i frazionamenti delle aree urbane;
 - le visure ipotecarie o attestazione del professionista di aver accertato presso l’ufficio dei registri immobiliari che i proprietari corrispondono a quelli iscritti nei registri catastali;
 - il certificato di destinazione urbanistica;
 - l’indicazione della data presunta dei lavori al fine di consentire alla Struttura scrivente la predisposizione del calendario delle pratiche da evadere;
- m. l’Impresa autorizzata dovrà presentare apposita richiesta per il rilascio del benestare disciplinante l’esecuzione delle lavorazioni interferenti con le superfici demaniali, almeno 15 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori;
- n. prima della realizzazione delle opere strutturali, il soggetto autorizzato di cui al punto 1. dovrà procedere alla prescritta denuncia presso il Comune di Oyace ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);
- o. prima dell’ultimazione dei lavori il soggetto autorizzato di cui al punto 1. dovrà comunicare alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile le specifiche tecniche definitive delle turbine, dei generatori e dei trasformatori installati;
- p. prima dell’ultimazione dei lavori il soggetto autorizzato di cui al punto 1. dovrà comunicare alla Struttura gestione demanio idrico e alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile la data di primo parallelo con la rete elettrica;
- q. prima dell’ultimazione dei lavori il soggetto autorizzato di cui al punto 1. dovrà trasmettere alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria e alla Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree e quella richiesta dal Gestore Servizi Energetici ai fini del riconoscimento degli incentivi (“Dossier fotografico dell’intervento” e “fotografie delle targhe dei motori primi e degli alternatori”);
- r. il soggetto autorizzato di cui al punto 1. dovrà provvedere all’accatastamento dei manufatti edilizi;
- s. entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori il soggetto autorizzato di cui al punto 1., ai sensi degli artt. 63 bis e 63 ter della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), dovrà presentare al Comune di Oyace, per i manufatti assoggettati, una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione prescritta;
- t. alla dismissione dell’impianto è fatto obbligo il soggetto autorizzato di cui al punto 1. di realizzare le opere di recupero ambientale previste nel progetto esaminato nella riunione della Conferenza di servizi del 23 maggio 2019;

- u. il presente provvedimento è trasmesso ai soggetti autorizzati, al Comune di Oyace, alle strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Valpelline e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
5. di dare atto che:
 - a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i soggetti autorizzati trasmetteranno al Comune di Oyace la documentazione e le comunicazioni prescritte;
 - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine, il soggetto autorizzato di cui al punto 1. dovrà consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;
 6. di modificare, per le ragioni indicate nelle premesse del presente atto, gli articoli 4 e 8 del disciplinare protocollo n. 8999/DDS del 6 maggio 2016, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 551/2016, concernente la concessione di derivazione d'acqua dalle risorgive ubicate in località Plan Praz del comune di Oyace, ad uso idroelettrico, rilasciata al signor Flavio PETITJACQUES con decreto del Presidente della Regione n. 188 del 12 maggio 2016;
 7. di approvare il disciplinare suppletivo al disciplinare protocollo n. 8999/DDS del 6 maggio 2016, allegato al presente atto per farne parte integrante, che modifica gli articoli 4 e 8 del predetto atto;
 8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
 9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore
Jean Claude Pession

Il dirigente
Massimo Broccolato

Il dirigente
Roberto Maddalena

Allegato: Disciplinare suppletivo al disciplinare prot. n. 8999/DDS del 6 maggio 2016

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Assessorato opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

Gestione demanio idrico

Prot. n. in data

Disciplinare suppletivo al disciplinare protocollo n. 8999/DDS del 6 maggio 2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua dalle risorgive ubicate in località Plan Praz del comune di Oyace, ad uso idroelettrico, originariamente assentita al signor Flavio PETITJACQUES con il decreto del Presidente della Regione n. 272 in data 13 agosto 2012 e variata con decreto del Presidente della Regione n. 188 in data 12 maggio 2016.

ART. 1

**MODIFICA ALL'ART. 4 DEL DISCIPLINARE PROT. N.8999/DDS
DEL 6 MAGGIO 2016**

L'articolo 4 del disciplinare protocollo n. 8999/DDS del 6 maggio 2016 è modificato nel modo seguente:

“LUOGO E MODO DI PRESA, UTILIZZO E RESTITUZIONE DELL'ACQUA”

L'opera di presa, ubicata in località Plan Praz a quota 1477 m s.l.m. (coordinate UTM-ED 50: X= 375.113; Y= 5.079.680), costituita da una traversa lignea collocata entro gargami metallici annegati in un piccolo getto di calcestruzzo, è posta all'interno del canale che colletta le acque delle risorgive. La traversa crea, verso monte, il profilo di rigurgito necessario alla sommersione della luce di presa, ubicata sulla sponda orografica destra del canale e costituita da una tubazione in PEAD DN 400 a parete strutturata protetta da un filtro. L'acqua derivata viene immessa in un apposito pozzetto, posto in prossimità dell'opera di presa, per essere colettata, a mezzo di una condotta in PEAD DN 400 dello sviluppo di circa 164 m, nel manufatto che verrà realizzato alla quota di 1474 m s.l.m. circa (coordinate UTM-ED 50: X= 374.983; Y= 5.079.595), in corrispondenza dell'attuale sedime della vasca di carico della derivazione sul torrente Varère posta a servizio dell'impianto irriguo del Consorzio di Miglioramento Fondiario (CMF) Mont Morion.

E' infatti prevista la demolizione della predetta vasca e la costruzione di un nuovo manufatto in sostituzione, organizzato in modo da poter prelevare le acque sia dalla presa posta sul canale che colletta le risorgive, sia dal torrente Varère. La struttura, completamente, ipogea è formata, funzionalmente da 4 corpi: il dissabbiatore, la vasca di carico del CMF, la vasca di carico dell'impianto idroelettrico e la camera valvole.

Funzionalmente il dissabbiatore viene alimentato esclusivamente dalle acque prelevate dal CMF dal torrente Varère; queste, quindi, sfiorano verso la vasca di carico dell'impianto irriguo del Consorzio.

Le acque sorgive, invece, in funzione del periodo dell'anno, possono essere addotte sia alla vasca di carico dell'impianto idroelettrico che a quella dell'impianto del CMF. Si evidenzia, a tal proposito, che durante il periodo irriguo la quasi totalità delle acque prelevate dalle risorgive vengono tributate direttamente entro la vasca consortile e gli esuberi, rispetto alle esigenze del CMF, vengono sfiorati nella vasca di carico dell'impianto idroelettrico. Una piccola tubazione che si sviluppa fra dissabbiatore e vasca di carico dell'impianto idroelettrico garantisce sempre a quest'ultima la portata minima di alimentazione pari a 6 l/s, come stabilito dai rapporti convenzionali fra le parti.

Il dissabbiatore, avente lunghezza pari a 12,30 m e larghezza 1,20 m, è dotato di una paratoia/stramazzo con funzioni di sghiaiatore, dello scarico di fondo e di una luce di sfioro di collegamento con la vasca di carico del CMF. Le vasche di carico dell'impianto irriguo e dell'impianto idroelettrico sono caratterizzate da analoghe dimensioni in pianta, pari a 2,30 x 6 m, con una altezza interna di 285 cm. Entrambe sono dotate di condotta di alimentazione, condotta di partenza, scarico di fondo e sono collegate da uno sfioratore laterale di luce pari a 250 cm; solo la vasca del CMF è dotata di scarico di troppo pieno, che colletta le acque in un pozzetto di scarico assieme a quelle degli scarichi di fondo del dissabbiatore e delle camere di carico, per poi riversarle nel canale individuato sulla carta catastale con la denominazione "Canale della Pointa".

Gli scarico di fondo, le tubazioni di alimentazione e quelle di captazione sono regolati da paratoie, che ne consentono l'apertura o la chiusura in ragione delle fasi di funzionamento o di pulizia della vasca, ubicate in apposita camera valvole delle dimensioni in pianta pari a metri 4,90 x 1,50 ed altezza interna di 295 cm.

Le vasche e la camera valvole sono accessibili dall'esterno mediante apposito passo d'uomo.

La condotta forzata è costituita da una tubazione in PEAD DN 315 mm dello sviluppo di circa 744 metri che raggiunge la centrale di produzione posta alla quota di 1374 m s.l.m. circa (coordinate UTM-ED 50: X= 374.600; Y= 5.078.974).

Il fabbricato all'interno del quale è ubicata la centrale, realizzato completamente in interrato ad eccezione dell'accesso, presenta un ingombro in pianta di 5 x 4,70 metri con avancorpo delle dimensioni in pianta di metri 3,20 x 1. È prevista al suo interno l'installazione di un singolo gruppo di produzione, dei quadri elettrici e di automazione.

Il fabbricato è dotato di membrature verticali in c.a., necessarie al contenimento del terreno, rivestite esternamente in pietrame; è previsto, inoltre, il rinverdimento della soletta di copertura realizzata in cemento armato.

Un canale a pelo libero di nuova realizzazione allontana le acque turbinate, immettendole nel canale esistente, ubicato a monte del mulino di Oyace, a mezzo di una tubazione in PVC del diametro nominale variabile da 250 a 300 (coordinate UTM-ED 50: X= 374.573; Y= 5.078.993). Sul suddetto canale, in località Grange, è prevista la realizzazione di una traversa mobile ad infilaggio nelle sponde che permette di deviare le acque in una vasca di carico, posta in adiacenza al canale stesso, dalla quale, mediante una tubazione interrata in acciaio, viene effettuata l'alimentazione dell'infrastruttura dell'impianto idroelettrico della società idroelettrica TORNALLA s.r.l.. La suddetta vasca delle dimensioni in pianta di 3,10 x 4,60 m e altezza pari 3,20 m si compone di due vani, uno per l'alloggiamento delle apparecchiature idrauliche ed uno con funzioni di accumulo e carico dell'acqua derivata. La realizzazione di tale manufatto è resa necessaria per garantire alla centrale della società idroelettrica TORNALLA s.r.l. la competenza delle acque delle sorgive di Plan Praz che, una volta immesse nel canale del mulino di Oyace, verrebbero ricondotte al torrente Buthier di Valpelline a valle dell'opera di presa del suddetto impianto.

ART. 2
MODIFICA ALL'ART. 8 DEL DISCIPLINARE PROT. N.8999/DDS
DEL 6 MAGGIO 2016

L'art. 8 del disciplinare protocollo n. 8999/DDS del 6 maggio 2016 è modificato nel modo seguente:

“TERMINI”

Ai sensi dell'art. 40 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il signor Flavio PETITJACQUES dovrà:

- a) iniziare i lavori entro mesi 12 (dodici) dal rilascio del provvedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico alimentato dalla derivazione di che trattasi;
- b) portarli a termine entro la scadenza fissata dal provvedimento autorizzativo di cui al precedente punto a).

IL CONCESSIONARIO

MASSIMO BROCCOLATO

ROBERTO MADDALENA

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 24/07/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO